




RESEARCH & APPLICATIONS
FOR BUSINESS



OSSERVATORIO SETTORIALE SULLE
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

LEGGE GELLI-BIANCO: RISCHI E RESPONSABILITÀ PER I PROFESSIONISTI DELLA SANITÀ

a cura di
MICAELA BARBOTTI
A&A – Albè & Associati studio legale

LE FINALITA' DELLA RIFORMA «GELLI BIANCO»

Abbatere i costi della c.d. medicina difensiva


Chiarire il regime di responsabilità

Rafforzare la gestione del rischio clinico

Garantire la sicurezza delle cure

Ridurre il contenzioso





Riconoscimento
della sicurezza della
cure

Gestione rischio
clinico

Ridefinizione della
responsabilità civile

Ruolo delle Linee
Guida e delle Buone
Pratiche

Rafforzamento del
sistema delle
coperture
assicurative



LA NUOVA RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITA' SANITARIA



RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Delle strutture sanitarie o sociosanitarie
pubbliche o private

(art. 1218 e 1228 c.c.)

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

Dell'esercente la professione sanitaria a
qualunque titolo operante in una struttura
sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata

(art. 2043 c.c.)



ONERE DELLA PROVA E PRESCRIZIONE

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

Al paziente/danneggiato basta provare il titolo ed allegare l'inadempimento



Termine di prescrizione di 10 anni

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

L'onere del paziente/danneggiato abbraccia tutti gli elementi caratterizzanti la pretesa azionata (condotta/evento, nesso di causa, danno e colpa)



Termine di prescrizione di 5 anni



Risarcimento del danno *iure proprio* dei congiunti di un paziente deceduto per malpractice: art. 2043 c.c. o art. 1218 c.c.



L'AZIONE DI RIVALSA (ART.9)




PRESUPPOSTO

DOLO O COLPA GRAVE DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA



LIMITE TEMPORALE

ENTRO UN ANNO DALL'AVVENUTO PAGAMENTO AL DANNEGGIATO



LIMITE QUANTITATIVO (IN CASO DI COLPA GRAVE)

TRIPLO DELLA RETRIBUZIONE LORDA ANNUA DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE
OGGETTO DELLA RIVALSA



LA RESPONSABILITA' PENALE DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA

Art. 590 sexies c.p. - Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.



LA COLPA PENALE



NEGLIGENZA

Trascuratezza, disinteresse e superficialità nei confronti dell'assistito; mancanza di impegno e di attenzione

IMPRUDENZA

Sventatezza, eccessiva audacia, violazione delle norme dettate dalla ragione o dall'esperienza; non tener conto dei rischi

IMPERIZIA

Inosservanza delle *leges artis*, ossia violazione di regole specialistiche e/o tecniche, per ignoranza, inabilità o inettitudine ad applicarle; mancanza di preparazione



LINEE GUIDA

Raccomandazioni elaborate in modo sistematico per aiutare il sanitario a prendere decisioni relativamente al trattamento terapeutico adatto alle specifiche circostanze cliniche

Sono il parametro di riferimento al quale deve essere comparata la condotta tenuta dall'operatore

Art. 5 c.1 : procedura di accreditamento e pubblicazione.

BUONE PRATICHE CLINICO - ASSISTENZIALI

Apporti scientifici caratterizzati da elevata qualificazione nella comunità degli studiosi, sebbene non ancora recepiti nelle linee guida. Si originano da evidenze, da letteratura e da organizzazioni sanitarie

Una buona pratica varia a seconda del settore a cui si fa riferimento (ospedale, studio medico) come anche in base alle singole aree (impiego di farmaci, prevenzione delle infezioni)

Rischio «diritto penale ospedaliero»



OBBLIGHI ASSICURATIVI

LE STRUTTURE



- Obbligo assicurativo che copre anche i danni cagionati dal personale operante a qualunque titolo all'interno della struttura
- Massimali minimi di garanzia differenziati per tipologia di attività e classi di rischio; operatività della polizza in regime "claims made"; retroattività minima di 10 anni e ultrattività (garanzia postuma) di almeno 10 anni
- Pubblicazione dei dati di polizza sul sito internet



I PROFESSIONISTI

- Polizza di assicurazione per colpa grave (se dipendenti) per l'azione di rivalsa
- RC professionale (se attività contrattuale diretta)



Azione diretta del danneggiato verso la Compagnia assicurativa



«MISURE ANALOGHE» PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEL RISCHIO

